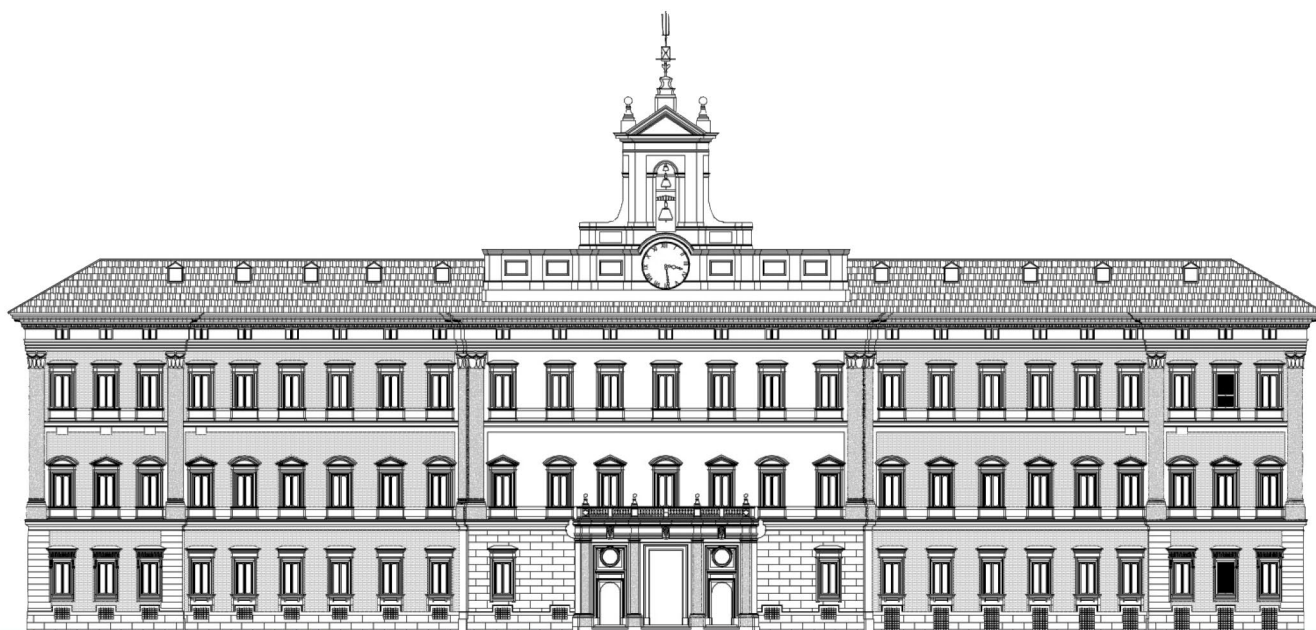




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1886

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti

(Approvato dal Senato – A.S. 737)

N. 114 – 25 maggio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1886

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti

(Approvato dal Senato – A.S. 737)

N. 114 – 25 maggio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 3	- 4 -
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MERAVIGLIA	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1886
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Lazzarini (LEGA)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni al Senato (AS 737), reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia finalizzata alla sensibilizzazione sulle sofferenze e sulle fatiche dei bambini che vivono in guerra e alla riflessione sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, la 5^a Commissione ha espresso sul testo originario del provvedimento parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati" e al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere"; e all'articolo 3, delle parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare"¹.

Alla Camera, il testo trasmesso dal Senato è stato assegnato in sede referente alla XII Commissione (Affari sociali), che nel corso dell'esame non vi ha introdotto modificazioni. Il testo, composto da quattro articoli, non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 127 del 3 ottobre 2023.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 3

Disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

Le norme prevedono che la Repubblica riconosca la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti (articolo 1, comma 1). Alla citata Giornata nazionale non sono associati gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (articolo 1, comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3).

In occasione della predetta Giornata nazionale possono essere organizzati eventi e iniziative sul tema in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

Nella settimana che anticipa la menzionata Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado (articolo 2).

Si prevede, infine, che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame prevede l'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia cui non sono associati gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. In occasione della predetta Giornata nazionale² possono essere previsti eventi e iniziative sul tema. Il provvedimento è, infine, assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria.

² Per le istituzioni scolastiche anche durante l'intera settimana antecedente la Giornata nazionale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che, da un lato, le iniziative collegate alla menzionata Giornata nazionale sono configurate come facoltative, dall'altro, il provvedimento di cui trattasi è assistito da una clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione.